

ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, nè hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perciò unicamente un arbitrio del debitore di contestare o di non contestare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averlo contestato, sia per negligenza che per altro motivo, non poteva scaturire in favore dei ricorrenti nessuna ragione per contestarlo in nome loro proprio. (Vedasi la sentenza del Consiglio federale al N° 109 dell'Archivio, vol. III.)

2. Anche se si volesse però lasciare da parte l'obbiezione di cui sopra, il ricorso dei fratelli Greco non avrebbe potuto ammettersi per ragione di tardività. Imperocchè, secondo la teoria già accettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 del vol. II dell'Archivio), il termine per ricorrere giusta l'art. 17 della Legge federale si calcola, anche quando siano state pignorate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento è stato eseguito. Le singole trattenute da farsi mano non possono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso.

Ciò sarebbe ammissibile tutto al più allorquando i rapporti del debitore, che hanno servito di norma pel calcolo delle somme da trattenersi, avessero subito col tempo una tale modificazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento avvenuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensì l'esistenza di un simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'esecuzione del pignoramento fino alla metà del mese di maggio. Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non più sul riflesso che la paga del debitore fosse diminuita, ma solo che il di lei importo già all'atto del pignoramento fosse tale da non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter essere preso in considerazione. E anche per ciò che riguarda i rapporti mutati del debitore durante i mesi di marzo a maggio, un relativo ricorso avrebbsi dovuto inoltrare in ogni caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, o almeno entro dieci giorni a partire dal momento in cui il fatto era giunto a cognizione del debitore. Ciò non essendo avvenuto, vi sarebbe motivo di chiedersi se anche la sentenza del-

l'Autorità inferiore di vigilanza, in quanto essa ha accolto in parte i reclami del debitore, non debba essere annullata. Se non che il ricorrente, avendo dichiarato espressamente di riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato oramai in suo confronto forza di cosa giudicata.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia :

Il ricorso Maiocchi è ammesso, ed è annullata perciò la decisione dell'Autorità superiore di vigilanza.

19. *Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen.*

Notificazione del precetto all'avvocato del debitore, impiegato,
art. 64 Legge Esecuzione e Fallimento.

A. Il 9 luglio 1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, chiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta seco lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Losone, quale rappresentante del debitore. Il Modini era stato procuratore del Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimatogli l'avvocato Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perchè irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Autorità inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: primo perchè tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del precetto; in secondo luogo perchè infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il precetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta

decisione venne perciò cassata dall'Autorità cantonale superiore di vigilanza per i seguenti motivi:

Riguardo all'eccezione di tardività, l'Autorità superiore di vigilanza ritenne che la stessa si dovesse identificare col merito del ricorso, perchè se l'intimazione del precetto esecutivo non era stata regolare, non aveva potuto decorrere neppure il termine a ricorrere in confronto del debitore. Quanto al merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti la connessione accettata in prima istanza non potersi ritenere sufficiente di fronte alla giurisprudenza sanzionata dall'Autorità cantonale nelle sentenze Lallemand-Arck, 1894, e Remonda-Remonda, 1898, secondo la quale il debitore non può essere escusso nel luogo dove preventivamente è stata sostenuta la causa. L'intimazione del libello avrebbe dovuto farsi in base all'art. 64 della Legge Esecuzione e Fallimento, vale a dire al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta della sua famiglia o ad alcuno dei suoi impiegati. Ora, a meno di accettare la tesi del creditore, che il procuratore ad litem si debba considerare come l'impiegato della parte, ciò non è stato osservato nel caso concreto. Del pari non essere il caso degli art. 65, 66 e 47 della Legge Esecuzione e Fallimento. L'intimazione essere stata perciò irregolare, in quanto che, sebbene non risulti in modo assoluto che il Martini abbia realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione del precetto avrebbe dovuto farsi almeno a lui personalmente, in luogo di comunicarlo ad un suo asserto rappresentante. Che poi il gravame all'Autorità di vigilanza sia stato inoltrato dopo il termine legale, non essere punto provato, non essendo presumibile che la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi comunicazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa.

B. Contro tale giudizio ricorre von Mentlen al Tribunale federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e mantenuto il precetto esecutivo 1869.

In diritto :

Il ricorrente non ha più sostenuto che il ricorso all'Autorità cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardiva-

mente. L'avesse anche sostenuto, il Tribunale federale sarebbe vincolato su questo punto alle dichiarazioni di fatto dell'istanza cantonale, nelle quali non è possibile di vedere alcuna contraddizione cogli atti della causa. Lo stesso dicasi anche riguardo alla questione di sapere se al momento in cui fu spiccato il precetto esecutivo il debitore aveva realmente il suo domicilio a Pontetresa. Il fatto del non avere il Martini notificato alcun cambiamento di domicilio, dopo l'elezione da lui fatta a Locarno, non smentisce punto il modo di vedere dell'istanza cantonale. Indipendentemente dalle dichiarazioni fatte dalla stessa, la questione del domicilio del debitore avrebbe forse potuto sembrare dubbiosa; negli atti manca però ogni qualsiasi prova che corrobora l'asserzione di un domicilio a Locarno. Del resto, anche se tale asserzione fosse vera, il ricorso dovrebbe tuttavia respingere. Imperocchè, a mente dell'art. 64 della Legge federale, ogni atto esecutivo deve essere notificato al debitore nella sua abitazione o nei suoi locali d'affari dove lo stesso esercita la sua professione. Ciò ritenuto, non è in ogni caso sufficiente che l'intimazione succeda direttamente a qualcuno dei suoi impiegati od a persona adulta della sua famiglia, ma la sola notificazione conforme è che si cerchi prima della persona del debitore, e che l'atto non venga trasmesso alle altre persone indicate dall'art. 64 che nel caso in cui il debitore stesso è rimasto irreperibile. Ora non risulta in nessun modo che tali ricerche siano state fatte nel caso concreto. Che poi l'avvocato Modini debba essere ritenuto quale un impiegato del debitore, non è tesi che si possa sostenere sul serio. Già la qualità del Modini quale avvocato del debitore non è punto provata, la procura rilasciatagli nella causa precedente non implicando nessun mandato in suo favore per rappresentare il debitore in un'esecuzione posteriore. Inoltre l'art. 64 intende per impiegato una persona che si trovi col debitore in continui e diretti rapporti d'affari, e non un semplice procuratore speciale. Anche il fatto che la pretesa per la quale era stato spiccato il precetto esecutivo derivava da un processo dibattutosi a Locarno, non poteva esonerare il creditore dall'osser-

vare il disposto dell'art. 64, la natura e l'origine di un credito essendo affatto indifferenti per la determinazione del luogo in cui deve succedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto ritenere la comunicazione del precetto esecutivo al debitore come fatta irregolarmente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di insorgere presso le Autorità di vigilanza contro l'intimazione irregolare, al quale scopo il termine utile per ricorrere doveva calcolarsi non dal distacco del precetto, ma dal giorno in cui il debitore aveva avuto cognizione dell'esecuzione irregolarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto esecutivo è giunto a cognizione del Martini. Non vi è dunque una prova sicura nel senso affermato dal creditore che il Martini abbia conosciuto l'esecuzione già prima di dieci giorni che sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza non poteva ritenersi tardivo.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

20. *Arrêt du 8 février 1899, dans la cause
Daven-Dormond.*

Revendication par la femme, d'objets saisis au préjudice du mari; rôle des parties; art. 106, 107 et 109 LP.; portée juridique de l'art. 35 LP. vis-à-vis des dispositions cantonales sur le régime matrimonial.

I. — Ernest Picard aîné, à Fribourg, créancier de Pierre Daven-Dormond, négociant au Sépey, pour une somme de 332 fr. 65 c., a requis la saisie en date du 26 octobre 1898.

Le 28 octobre, l'office des poursuites de l'arrondissement des Ormonts a placé sous le poids de la saisie une certaine quantité de marchandises, dont la taxe totale s'élève à 462 fr.

Le procès-verbal de la saisie renferme ensuite les constatations suivantes :

« Les objets saisis ont été déplacés immédiatement et » transportés dans une chambre de la maison de commune, » avec l'aide de l'agent de police.

» Le débiteur, Pierre Daven, a déclaré ne posséder aucun » bien saisissable, que toutes les marchandises en magasin, » y compris celles saisis, étaient la propriété de sa femme » Lydie Daven-Dormond, inscrite au registre du commerce, » en qualité de marchande publique.

» Les marchandises saisis ont été revendiquées par cette » dernière, qui a porté présence aux opérations.

» Des renseignements demandés et obtenus, il résulte » que la partie du bâtiment habité par les époux Daven- » Dormond, non-divorcés, ni séparés de biens, — y compris » le local où se trouvaient les objets saisis, — ont été loués » verbalement, il y a plusieurs années, par le mari Pierre » Daven de François-Louis Vurlod-Marlétaz et que ce bail a » été continué entre parties.

» En conséquence, vu les dispositions de l'art. 106 LP., » l'office assigne un délai de dix jours au créancier et au » débiteur pour se déterminer sur la revendication de la » femme Daven-Dormond. »

II. — Le 7 novembre, le préposé avisait Lydie Daven-Dormond que le créancier Picard contestait la revendication qu'elle avait faite des marchandises saisis le 28 octobre 1898, il l'invitait à faire valoir son droit en justice dans les dix jours, conformément à l'art. 107 LP.

III. — Le 12 novembre, Lydie Daven portait, en main de l'autorité inférieure, la plainte de l'art. 17 LP., en faisant valoir les considérations suivantes :

« Pierre Daven n'est ni possesseur, ni détenteur des mar- » chandises saisis dans le magasin de sa femme. Celle-ci » en est propriétaire; elle seule les détient légalement. Elle » exerce, indépendamment de son mari, un petit commerce : » elle loue seule les locaux de son magasin, elle en paie le » loyer, de ses propres gains. Elle est donc bien le tiers » possesseur dont parle l'art. 109 LP. »